



LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 05 04 1995 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19 4 1995 N. 8

Norme in materia di igiene e sanita' pubblica

ARTICOLO 1

(Interventi a tutela della salute pubblica)

1. Sono soggetti a vigilanza per la tutela della salute pubblica ai sensi dell' articolo 1 della legge 30 aprile 1962 n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. 2. Quando dall' analisi risulti che le sostanze alimentari e le bevande ivi comprese le acque minerali non siano conformi alle vigenti disposizioni il responsabile del laboratorio che ha eseguito l' accertamento analitico fermi restando tutti gli altri adempimenti di legge trasmette al Direttore dell' Area dipartimentale Attivita' di prevenzione dell' Unita' sanitaria locale che ha eseguito il campionamento il certificato delle analisi ed il verbale di prelevamento che contiene tutte le informazioni necessarie ad identificare il prodotto il numero di lotto il fabbricante o il distributore ovvero entrambi. 3. Il Direttore dell' Area dipartimentale Attivita' di prevenzione o in sua sostituzione il dirigente della competente unita' operativa emana le necessarie ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa al territorio dell' Unita' Sanitaria locale o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni. 4. Qualora il fatto per la particolarita' del prodotto possa riguardare anche il territorio di altre Unita' sanitarie locali della Regione il responsabile del laboratorio provvede a darne immediata comunicazione ai Direttori dell' Area dipartimentale Attivita' di prevenzione di queste ultime i quali provvedono secondo quanto disposto al comma 3. 5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 comunicano immediatamente al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti adottati o i fatti sui quali abbiano ritenuto di non provvedere per la comunicazione al Ministero della Sanita' nonche' alle altre regioni qualora siano interessate altre parti del territorio nazionale. 6. Ferme restando le responsabilita' penali e personali ove i soggetti di cui ai commi 3 e 4 non provvedano i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al presente articolo sono adottati in via sostitutiva dal Presidente della Giunta regionale. 7. Per i fini di cui al comma 6 il responsabile del laboratorio trasmette i dati di cui al comma 2 anche alla Regione.

ARTICOLO 2

(Interventi in materia di acque minerali)

1. Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell' uso dell' autorizzazione per l' apertura di stabilimenti per l' imbottigliamento e la vendita di acque minerali di cui alla legge regionale 11 agosto 1977 n. 33 come modificato dalla legge regionale 9 luglio 1984 n° 37 il Direttore dell' Area dipartimentale Attivita' di prevenzione o in sua sostituzione il dirigente dell' unita' operativa igiene degli alimenti e della nutrizione dell' Unita' sanitaria locale nel cui ambito territoriale e' ubicato lo stabilimento fatta salva l' adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica diffida il concessionario ad eliminare entro un congruo termine le cause di irregolarita'. 2. Trascorso inutilmente il termine fissato il Direttore

dell' Area dipartimentale Attivita' di prevenzione o il dirigente dell' unita' operativa igiene degli alimenti e nutrizione dell' Unita' sanitaria locale propone al Presidente della Giunta regionale la sospensione temporale o nei casi piu' gravi la revoca dell' autorizzazione. 3. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 4. La Regione trasmette al Ministero della Sanita' copia del provvedimento di revoca ai sensi dell' articolo 14 comma 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105.

ARTICOLO 3

(Autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti)

1. L' autorizzazione alla detenzione di sorgenti radioattive di cui all' articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 e' rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede la struttura da autorizzare.

ARTICOLO 4

(Procedure per le autorizzazioni)

1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all' articolo 3 si osservano le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia. 2. Entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge l' Unita' sanitaria locale n. 4 Chiavarese provvede alla costituzione della Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 89 e 90 del dPR 185/ 1964.

ARTICOLO 5

(Ampliamento e costruzione di cimiteri)

1. Il parere igienico sanitario per l' ampliamento e per la costruzione dei cimiteri di cui all' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e' espresso dal Direttore dell' Area dipartimentale Attivita' di prevenzione dell' Unita' sanitaria locale territorialmente competente o in sua sostituzione dal dirigente dell' unita' operativa igiene e sanita' pubblica entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Comune richiedente.

ARTICOLO 6

(Funzioni ispettive e di controllo in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria)

1. Il personale di vigilanza ed ispezione dell' Unita' sanitaria locale svolge le proprie funzioni nell' ambito dell' Area dipartimentale di prevenzione di cui alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42. 2. A tal fine il responsabile dell' Area dipartimentale predispone anche sulla base delle indicazioni dei responsabili delle competenti unita' operative programmi semestrali di vigilanza ed ispezione. 3. In relazione ai compiti di istituto della propria Unita' sanitaria locale il personale addetto alle funzioni ispettive e di controllo svolge le proprie funzioni anche nel territorio di Unita' sanitarie locali diverse da quelle di appartenenza informando salvo i casi di urgenza preventivamente la competente unita' operativa delle stesse. 4. Le funzioni di cui al comma 3 sono svolte nel rispetto di quanto disposto nell' articolo 5 della legge regionale 8 marzo 1990 n. 12.

ARTICOLO 7

(Abrogazione di norma)

1. E' abrogato l' articolo 44 ter della legge regionale 33/ 1977 come modificata dalla legge regionale 37/ 1984.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5

aprile 1995

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1995

___Num:0021

___Boll__Uff__Num:08

___Boll__Uff__Anno:1995